

## SCADENZA 30.11.2017 PER COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI IVA TERZO TRIMESTRE 2017

*Il 30.11.2017 è in scadenza la trasmissione della comunicazione delle liquidazioni Iva del terzo trimestre 2017. La comunicazione trimestrale Iva deve essere, infatti, trasmessa telematicamente dal soggetto Iva o dal suo intermediario entro la fine del secondo mese successivo a ogni trimestre.*

*Proponiamo, al riguardo, un esteso vademecum pratico, contenente casi di compilazione, tratti dall'attività di studio, nonché l'esemplificazione della procedura da seguire in caso di ricevimento di avvisi bonari per carenti versamenti derivanti dalle medesime liquidazioni periodiche e per il relativo ravvedimento operoso.*

### Indice

Comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva	Pag. 2
Ambito applicativo	Pag. 3
Dati da comunicare - quadro VP	Pag. 3
Casi particolari di presentazione	Pag. 5
Casi pratici di compilazione	Pag. 12
Ravvedimento delle nuove comunicazioni Iva	Pag. 16
Avvisi bonari per carenti versamenti liquidazioni Iva	Pag. 18



## COMUNICAZIONE DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA

Art. 21-bis, D.L. 31.05.2010, n. 78, conv. con modif. L. 30.07.2010, n. 122 - Art. 4, c. 2 D.L. 22.10.2016, n. 193, conv. con modif. L. 1.12.2016, n. 225  
Prov. Ag. Entrate 27.03.2017, prot. 58793

Nel modello previsto per la comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva il contribuente deve indicare i **dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche** dell'imposta, effettuate ai sensi dell'art. 1, cc. 1 e 1-bis, D.P.R. 23.03.1998, n. 100, nonché degli artt. 73, c. 1, lett. e), e 74, c. 4 D.P.R. 633/1972. Il modello deve essere presentato **esclusivamente per via telematica**, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati, **entro l'ultimo giorno del 2° mese successivo ad ogni trimestre**.

La Comunicazione relativa al 3° trimestre è da presentare entro il 30.11 e quella relativa all'ultimo trimestre sarà presentata entro l'ultimo giorno del mese di febbraio.

L'obbligo di invio sussiste **anche nell'ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito**.

Sono esonerati dalla presentazione della Comunicazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell'anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero. In caso di determinazione separata dell'imposta in presenza di più attività, i soggetti passivi presentano una sola Comunicazione riepilogativa per ciascun periodo. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la **sanzione amministrativa da € 500 a € 2.000**. La sanzione è ridotta **alla metà** se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

### SCHEMA DI SINTESI

#### INFORMAZIONI DA TRASMETTERE



- Il Modello "Comunicazione liquidazioni periodiche Iva" è composto da:  
.. il frontespizio, contenente anche l'informativa relativa al trattamento dei dati personali;  
.. il quadro VP (per ciascuna liquidazione periodica deve essere compilato un distinto quadro)<sup>(1)</sup>.
- Le informazioni da trasmettere con il Modello sono definite nell'allegato "Specifiche tecniche e regole per la compilazione della comunicazione"

#### TERMINI



Dichiarazione mensile	Dichiarazione trimestrale	Invio dati a regime	2017
Gennaio-Marzo	I trimestre	31.05.n	<b>31.05.2017</b> (12.06.2017)
Aprile-Giugno	II trimestre	16.09.n	<b>18.09.2017</b>
Luglio-Settembre	III trimestre	30.11.n	<b>30.11.2017</b>
Ottobre-Dicembre	IV trimestre	28.02.(n+1)	<b>28.02.2018</b>

#### MODALITÀ DI TRASMISSIONE



La trasmissione delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva è effettuata **esclusivamente per via telematica**, direttamente dal contribuente o tramite uno dei soggetti abilitati, secondo le modalità descritte nell'allegato "Modalità di trasmissione dati" .



I soggetti incaricati della trasmissione telematica rilasciano al contribuente copia del Modello trasmesso e della ricevuta, che ne attesta l'avvenuto ricevimento da parte dell'Agenzia delle Entrate e che costituisce prova dell'avvenuta presentazione.

#### MESSA A DISPOSIZIONE DEI DATI



I dati acquisiti sono utilizzati dall'Agenzia delle Entrate al fine di **controllarne la coerenza**, supportare la predisposizione delle dichiarazioni dei redditi e dell'Iva, nonché per valutare la capacità contributiva dei soggetti che li hanno trasmessi, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei contribuenti.



Le informazioni relative alle **incoerenze** dei versamenti effettuati rispetto all'importo dell'Iva da versare, indicato nella comunicazione dei dati della liquidazione periodica, sono rese **disponibili nel Cassetto fiscale** e nella sezione Consultazione dell'area autenticata dell'interfaccia web "Fatture e Corrispettivi", nel sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

#### SOGGETTI ESONERATI



Sono esonerati i soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione Iva annuale (ad esempio, soggetti che **hanno registrato esclusivamente operazioni esenti**) o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche (ad esempio, **soggetti minimi / forfetari**).

#### ENTRATA IN VIGORE



Le nuove disposizioni si applicano a decorrere **dal 1.01.2017**.

Nota<sup>(1)</sup>

Pertanto, i contribuenti che effettuano esclusivamente liquidazioni periodiche mensili, dovranno compilare 3 moduli (un modulo per ciascun mese del trimestre).

**AMBITO APPLICATIVO**

**Tavola n. 1**

**Soggetti esonerati**

Soggetti		Esonero
Contribuenti minimi e contribuenti forfettari		Si
Produttori agricoli "esonerati".		
Soggetti che esercitano attività di intrattenimento.		
Associazioni in regime di L. 398/1991.		
Tabaccai e giornalisti (senza altre operazioni assoggettate a Iva).		
Impresa individuale che ha concesso in locazione l'unica azienda per l'intero 2016.		
Soggetti con sole operazioni esenti Iva	Senza reverse charge e senza rettifiche dell'Iva detratta (con o senza opzione ex art. 36-bis).	Si
	Con operazioni in reverse charge (con o senza opzione ex art. 36-bis).	No
	Con obbligo di rettifica dell'Iva detratta ed opzione ex art. 36-bis.	No
Soggetti in procedura concorsuale (obbligo in capo all'organo della procedura).		No
Organi ed amministrazioni dello Stato (con attività commerciale).		No

**DATI DA COMUNICARE - QUADRO VP**

**MODULO**

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Modulo</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Per ciascuna liquidazione periodica deve essere compilato un distinto modulo della Comunicazione, compilando il campo "Mod. N." posto in alto a destra nel quadro VP.</li> <li>• Pertanto, i contribuenti che effettuano:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>.. esclusivamente liquidazioni periodiche <b>mensili</b>; ] • Devono compilare un modulo <b>per ciascun mese del trimestre.</b></li> <li>.. esclusivamente liquidazioni periodiche <b>trimestrali</b>; ] • Devono compilare un unico modulo per il <b>trimestre.</b></li> <li>.. sia liquidazioni mensili che trimestrali (in caso di contabilità separate) ] • Devono compilare un modulo per ciascun mese e un modulo per il trimestre.</li> </ul> </li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Periodo di riferimento</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il contribuente deve indicare nelle colonne 1 e 2 del rigo VP1 il mese (valori da 1 a 12) o il trimestre (valori da 1 a 4) cui si riferisce ciascun modulo della Comunicazione.</li> </ul> <p>I contribuenti che eseguono liquidazioni trimestrali, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 14.10.1999, n. 542, devono indicare in colonna 2 il valore "5" con riferimento al quarto trimestre solare.</p>

**TOTALE OPERAZIONI ATTIVE**

Rigo VP2
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Operazioni attive imponibili.</li> <li>• Operazioni attive non imponibili.</li> <li>• Operazioni attive esenti (art. 10 D.P.R. 633/1972).</li> <li>• Esportazioni dirette o triangolari (art. 8 D.P.R. 633/1972).</li> <li>• Cessioni ad esportatori abituali [art. 8, c. 1 lett. c)].</li> <li>• Servizi internazionali (art. 9).</li> <li>• Cessioni verso San Marino e Vaticano (art. 71).</li> <li>• Operazioni soggette a reverse charge (non va ricompreso l'imponibile degli acquisti/servizi assoggettati a reverse charge, annotati nel registro delle fatture emesse).</li> <li>• Operazioni attive non soggette (artt. da 7 a 7-septies D.P.R. 633/1972).</li> <li>• Operazioni attive in split payment (art. 17-ter D.P.R. 633/1972).</li> <li>• Cessioni in regime del margine (D.L. 41/1995).</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ammontare complessivo delle <b>operazioni attive</b> (cessioni di beni e prestazioni di servizi) <b>al netto dell'Iva</b>, effettuate nel periodo di riferimento, <b>annotate</b> nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi o comunque <b>soggette a registrazione</b>, comprese quelle ad esigibilità differita, rilevanti agli effetti dell'Iva (imponibili, non imponibili, esenti, ecc.).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Operazioni non soggette per carenza del presupposto territoriale, di cui agli articoli da 7 a 7-septies D.P.R. 633/1972 per le quali è obbligatoria l'emissione della fattura.</li> <li>• Operazioni per le quali l'imposta, in base a specifiche disposizioni, è dovuta da parte del cessionario (<b>reverse charge</b>).</li> <li>• <b>Operazioni esenti</b> di cui ai nn. 11, 18 e 19 dell'art. 10 D.P.R. 633/1972, per le quali resta fermo, in ogni caso, l'obbligo di fatturazione e registrazione.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Operazioni comprese</b></li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Operazioni escluse</b></li> </ul>	Operazioni esenti effettuate dai soggetti che si sono avvalsi della dispensa dagli adempimenti, di cui all'art. 36-bis D.P.R. 633/1972.

**TOTALE OPERAZIONI  
PASSIVE**

**Rigo VP3**

- Acquisti domestici di beni e servizi (compresi acquisti da contribuenti minimi e forfetari e acquisti di rottami).
- Acquisti intracomunitari di beni e servizi.
- Importazioni.
- Acquisti con Iva indetraibile.
- Acquisti soggetti a reverse charge.
- Acquisti rientranti nel regime del margine.
- Acquisti effettuati con lettera d'intento [art. 8, c. 1, lett. c) D.P.R. 633/1972].
- Operazioni esenti (art. 10 D.P.R. 633/1972).

- Ammontare complessivo degli **acquisti** (nazionali, intracomunitari e importazioni) relativi a beni e servizi risultanti dalle **fatture** e dalle **bollette doganali** di importazione, al **netto dell'Iva, annotate** nel periodo di riferimento sul registro degli acquisti, ovvero su altri registri previsti da disposizioni riguardanti particolari regimi.

**Operazioni  
comprese**

- Acquisti a esigibilità differita.
- **Acquisti con Iva indetraibile.**
- **Acquisti intracomunitari non imponibili**, di cui all'art. 42, c. 1 D.L. 331/1993 (inclusi quelli effettuati senza pagamento dell'imposta con utilizzo del plafond).
- Acquisti di cui all'art. 40, c. 2 D.L. 331/1993 (**triangolare comunitaria** con intervento dell'operatore nazionale in qualità di cessionario-cedente).

- L'imposta relativa a particolari tipologie di operazioni per le quali la stessa, in base a specifiche disposizioni, è dovuta da parte del cessionario (es.: **acquisti intracomunitari** e art. 17, cc. 2, 5, 6 e 7 D.P.R. 633/1972), ovvero da parte di soggetti operanti in particolari settori di attività per le provvigioni da loro corrisposte (es. art. 74, c. 1, lett. e), art. 74-ter, c. 8 D.P.R. 633/1972), deve essere compresa, **quale Iva esigibile, nel rigo VP4 e, quale Iva detratta, nel rigo VP5.**
- Tale modalità di compilazione vale anche con riferimento alle importazioni di materiale **d'oro**, di prodotti semilavorati in oro e per le importazioni d'argento puro per le quali l'imposta non è versata in dogana, ma assolta mediante contemporanea annotazione della bolletta doganale nei registri di cui agli articoli 23 (o 24) e dell'art. 25 D.P.R. 633/1972.

**IVA ESIGIBILE**

**Rigo VP4**

- Ammontare **dell'Iva a debito**, relativa a:
  - .. operazioni effettuate nel periodo di riferimento, per le quali si è verificata l'esigibilità;
  - .. operazioni effettuate in precedenza per le quali l'imposta è diventata esigibile nello stesso periodo.
- Annotate nel registro delle **fatture emesse** ovvero dei **corrispettivi** o comunque soggette a registrazione.

**IVA DETRATTA**

**Rigo VP5**

- Ammontare dell'Iva relativa agli acquisti registrati per i quali è esercitato il diritto alla detrazione per il periodo di riferimento.

Nel rigo è indicata, altresì, l'imposta relativa agli acquisti effettuati dai soggetti che si avvalgono del **regime dell'Iva per cassa** (art. 32-bis D.L. 83/2012), registrati in precedenti periodi, per i quali si è verificato il diritto alla detrazione.

Il relativo imponibile **non deve, invece, essere riportato nel rigo VP3**, in quanto già indicato nella Comunicazione del periodo di registrazione degli acquisti.

**Contribuenti  
che adottano  
particolari  
regimi di  
determinazione  
dell'imposta**

I contribuenti che adottano, per obbligo di legge o per opzione, speciali criteri di determinazione dell'imposta dovuta ovvero detraibile (ad esempio regime speciale agricolo, agriturismo, ecc.) devono indicare nel rigo VP4 (Iva esigibile) e nel rigo VP5 (**Iva detratta**) l'imposta risultante dall'applicazione dello speciale regime di appartenenza. Nelle ipotesi in cui il particolare regime adottato non preveda la detrazione dell'imposta (ad esempio, regime dei beni usati), il rigo VP5 non deve essere compilato in relazione alle operazioni alle quali detto regime si applica.

**IVA DOVUTA O A CREDITO**

**Rigo VP6**

- Indicare (nella colonna 1) l'ammontare della differenza tra i righe VP4 e VP5 nel caso in cui tale differenza sia positiva.
- In caso contrario, riportare (in colonna 2) il valore assoluto della predetta differenza.

**DEBITO PERIODO  
PRECEDENTE**

**NON SUPERIORE € 25,82**

**Rigo VP7**

- Indicare l'eventuale importo a debito non versato nel periodo precedente in quanto non superiore a € 25,82.

**CREDITO PERIODO  
PRECEDENTE**

**Rigo VP8**

- Indicare l'ammontare dell'Iva a credito computata in detrazione, risultante dalle liquidazioni precedenti dello stesso anno solare (senza considerare i crediti chiesti a rimborso o in compensazione mediante presentazione del modello IVA TR).
- Si evidenzia che il rigo non può essere compilato dai soggetti che hanno partecipato alla liquidazione dell'Iva di gruppo di cui all'art. 73 per il periodo di riferimento (VP1).

**CREDITO ANNO  
PRECEDENTE**

**Rigo VP9**

- Indicare l'ammontare del credito Iva compensabile, ai sensi del D. Lgs. 241/1997, che viene portato in detrazione nella liquidazione del periodo, risultante dalla dichiarazione annuale dell'anno precedente, al netto della quota già portata in detrazione nelle liquidazioni dei periodi precedenti dello stesso anno solare.
- Nella particolare ipotesi in cui il contribuente intenda "**estromettere**" dalla contabilità Iva (per la compensazione tramite modello F24) una parte o l'intero ammontare del credito IVA compensabile risultante dalla dichiarazione dell'anno precedente, già precedentemente indicato nel rigo VP9 e non ancora utilizzato, deve compilare il rigo VP9 della presente Comunicazione riportando l'importo del credito da estromettere preceduto dal segno meno.
- Nel presente rigo va indicato anche il **credito chiesto a rimborso in anni precedenti** per il quale l'Ufficio competente abbia formalmente negato il diritto al rimborso per la quota dello stesso utilizzata (a seguito di autorizzazione dell'Ufficio) in sede di liquidazione periodica (vedasi il D.P.R. 10.11.1997, n. 443 e la circolare 28.05.1998, n. 134/E).

**INTERESSI DOVUTI  
PER LIQUIDAZIONI  
TRIMESTRALI**

**Rigo VP12**

- Indicare l'ammontare degli interessi dovuti, pari all'1%, calcolati sugli importi da versare ai sensi dell'art. 7 D.P.R. 14.10.1999, n. 542, relativamente alla liquidazione del trimestre.
- Questo rigo non deve essere compilato dai contribuenti trimestrali di cui al citato art. 7, relativamente al 4° trimestre (vedi paragrafo "Contribuenti con liquidazioni trimestrali").

**ACCONTO DOVUTO**

**Rigo VP13**

- Indicare l'ammontare dell'acconto dovuto, anche se non effettivamente versato. Il rigo deve essere compilato dai contribuenti obbligati al versamento dell'acconto ai sensi dell'art. 6 della L. 29.12.1990, n. 405.
- Qualora l'ammontare dell'acconto risulti inferiore a € 103,29, il versamento non deve essere effettuato e pertanto nel rigo non va indicato alcun importo.

**CASI PARTICOLARI DI PRESENTAZIONE**

**CONTRIBUENTI  
CON LIQUIDAZIONI  
TRIMESTRALI**

- I contribuenti che eseguono liquidazioni trimestrali devono presentare la Comunicazione **anche per il 4° trimestre solare**, senza tenere conto delle eventuali operazioni di rettifica e di conguaglio da effettuare in sede di dichiarazione annuale (esempio: calcolo definitivo del pro-rata).
- Il versamento dell'Iva dovuta per il 4° trimestre deve essere effettuato (comprensivo di interessi 1%) in sede di conguaglio annuale.
- Pertanto, **nella Comunicazione relativa al 4° trimestre non si devono compilare i rigi VP11 (crediti d'imposta), VP12 (interessi trimestrali) e VP14 (saldo a debito).**

I rigi VP11 e VP 14 devono essere compilati dai **subfornitori** che effettuano liquidazioni trimestrali, di cui all'art. 7 del D.P.R. 14.10.1999, n. 542, e che si siano avvalsi delle disposizioni agevolative di cui all'art. 74, c. 5 D.P.R. 633/1972.

In particolare, questi ultimi soggetti devono indicare al rigo VP11 i crediti speciali d'imposta eventualmente utilizzati per ridurre l'importo da versare relativamente alle operazioni di subfornitura. In tal caso, nel rigo VP14, colonna 1, deve essere indicato l'eventuale importo da versare entro il 16.02.

I contribuenti che eseguono liquidazioni trimestrali, sia ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 14.10.1999, n. 542, sia ai sensi dell'art. 74, c. 4 D.P.R. 633/1972 (trimestrali "speciali"), devono compilare due distinti moduli del quadro VP relativamente al 4° trimestre.

I **contribuenti trimestrali "speciali"** di cui all'art. 74, c. 4 D.P.R. 633/1972 devono versare l'Iva dovuta per il 4° trimestre entro il termine ordinario (16.02).

*Istruzioni per la compilazione*

**CONTRIBUENTI  
CON CONTABILITÀ  
SEPARATE**

*Istruzioni per la compilazione*

- I contribuenti che hanno esercitato più attività per le quali hanno tenuto (per obbligo o per opzione) la contabilità separata devono compilare un **unico modulo** del quadro VP riepilogativo di tutte le attività gestite con contabilità separate per il mese o trimestre di riferimento.
- Nel caso in cui tra dette attività ne figuri una per la quale è previsto l'esonero dalla presentazione della Comunicazione delle liquidazioni Iva, i dati di quest'ultima attività non devono essere compresi nella Comunicazione da presentare in relazione alle altre attività per le quali è previsto l'obbligo dichiarativo.

<b>Contribuenti con la stessa periodicità (mensile o trimestrale)</b>	Devono presentare la Comunicazione riepilogando nel modulo relativo a ciascun periodo (mese o trimestre) <b>tutte le attività</b> per le quali il soggetto tiene contabilità separate.
<b>Contribuenti con periodicità diversa (sia mensile che trimestrale)</b>	Devono presentare la Comunicazione con <b>moduli distinti</b> (mensili e trimestrali) con riferimento alle rispettive liquidazioni. Nel caso di anticipazione, ai fini compensativi dell'imposta, della liquidazione periodica trimestrale in coincidenza con quella relativa al 3° mese di ogni trimestre solare (marzo, giugno, settembre e dicembre per i soli contribuenti trimestrali "speciali"), deve essere presentata la Comunicazione riepilogando in un unico modulo la liquidazione periodica relativa al 3° mese e quella relativa al trimestre riferita a tutte le attività esercitate, indicando entrambi i periodi nelle corrispondenti caselle (esempio: liquidazione congiunta mese di marzo - primo trimestre, indicare il valore "03" nella casella "Mese" e "1" nella casella "Trimestre" del rigo VP1).

**CONTRIBUENTI  
CON CONTABILITÀ  
PRESSO TERZI**

*Istruzioni per la compilazione*

- I contribuenti che abbiano affidato a terzi la tenuta della propria contabilità possono effettuare le liquidazioni mensili dell'Iva con riferimento alle operazioni effettuate nel 2° mese precedente.
- Pertanto, ad esempio, nel caso di liquidazione relativa al **mese di maggio** (da effettuare entro il 16 giugno), tali contribuenti devono indicare:
  - .. per il periodo, il valore "05" nella casella mese;
  - .. nel rigo VP2 l'ammontare delle operazioni attive **effettuate nel mese di aprile** (registrate o soggette a registrazione);
  - .. nel rigo VP3 l'ammontare degli acquisti **registrati** nello stesso **mese di aprile**.

**SOGGETTI NON RESIDENTI**

- **Rappresentante fiscale**
  - I rappresentanti fiscali di soggetti non residenti, nominati ai sensi dell'art. 17, c. 3, sono tenuti a presentare la Comunicazione con l'indicazione dei dati delle liquidazioni effettuate nel trimestre cui la stessa si riferisce ed indicando nel riquadro dichiarante il **codice di carica 6**.
- **Soggetti non residenti identificati direttamente**
  - I soggetti non residenti identificati direttamente in Italia ai sensi dell'art. 35-ter, sono tenuti a presentare la Comunicazione con riferimento alle operazioni da essi effettuate nel trimestre.
- **Soggetti che nel trimestre hanno operato mediante rappresentante fiscale nonché identificandosi direttamente**
  - In tutti i casi in cui un soggetto non residente abbia effettuato, nel medesimo trimestre (ma ovviamente in periodi diversi dello stesso) operazioni rilevanti agli effetti dell'Iva in Italia **sia mediante rappresentante fiscale sia identificandosi direttamente**, deve essere presentata un'unica Comunicazione da parte del soggetto (rappresentante fiscale ovvero soggetto non residente identificato direttamente) operante alla data di presentazione della stessa.
- **Stabile organizzazione**
  - In presenza di una stabile organizzazione in Italia di soggetto non residente, deve essere presentata una Comunicazione con riferimento ai dati delle operazioni ad essa imputabili effettuate nel trimestre. In tale ipotesi, nel riquadro dichiarante deve essere indicato il **codice di carica 1**.

**CURATORI FALLIMENTARI  
E COMMISSARI  
LIQUIDATORI**

*Istruzioni per la compilazione*

- Il curatore fallimentare e il commissario liquidatore (in caso di liquidazione coatta amministrativa) devono presentare la Comunicazione solo se nel periodo di riferimento (mese o trimestre) hanno registrato operazioni imponibili per le quali sono tenuti ad effettuare le liquidazioni periodiche ai sensi dell'art. 74-bis, D.P.R. 633/1972.
- Pertanto, la Comunicazione deve essere presentata soltanto **per i periodi per i quali sono state effettuate le corrispondenti liquidazioni periodiche**.

Tavola n. 2

**Adempimenti in presenza di operazioni straordinarie**

Operazione straordinaria o trasformazione	Casi	Adempimenti
<p><b>AVVENUTA DURANTE IL TRIMESTRE OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE</b></p>	<p>1) Nel caso in cui il soggetto dante causa (società incorporata o scissa, soggetto conferente, cedente o donante) <b>si sia estinto</b> per effetto dell'operazione straordinaria o della trasformazione.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il soggetto avente causa (società incorporante o beneficiaria, soggetto conferitario, cessionario o donatario) deve presentare <b>2 distinte Comunicazioni</b>:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>.. la <b>prima</b> contenente i dati delle liquidazioni effettuate dal soggetto stesso nel trimestre cui si riferisce la Comunicazione;</li> <li>.. la <b>seconda</b> contenente i dati delle liquidazioni effettuate dal soggetto dante causa nella frazione di trimestre cui si riferisce la Comunicazione e fino all'ultima liquidazione eseguita prima dell'operazione straordinaria o della trasformazione; in tale Comunicazione devono essere indicati, nella parte riservata al contribuente, i dati relativi al soggetto incorporato, scisso, conferente, ecc., mentre nel riquadro riservato al dichiarante i dati del soggetto risultante dalla trasformazione, riportando il <b>valore 9 nella casella relativa al codice di carica</b>.</li> </ul> </li> </ul>
	<p>2) Nel caso in cui il soggetto dante causa <b>non si sia estinto</b> per effetto dell'operazione straordinaria o della trasformazione.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La Comunicazione deve essere presentata:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>.. <b>dal soggetto avente causa</b>: se l'operazione straordinaria o la trasformazione ha comportato la cessione del debito o del credito Iva; tale soggetto presenterà pertanto due distinte Comunicazioni secondo le modalità indicate nel punto 1). Conseguentemente il soggetto dante causa non deve presentare la Comunicazione relativamente all'attività oggetto dell'operazione straordinaria;</li> <li>.. <b>da ciascuno dei soggetti coinvolti nell'operazione</b>: se l'operazione straordinaria o la trasformazione <b>non</b> ha comportato la cessione del debito o credito Iva in relazione alle operazioni da ciascuno di essi effettuate nel trimestre cui si riferisce la Comunicazione.</li> </ul> </li> </ul>
<p><b>AVVENUTA NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 1° GIORNO DEL MESE SUCCESSIVO AL TRIMESTRE E LA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE</b></p>	<p>Se il soggetto dante causa <b>si è estinto</b>.</p>	<p>La Comunicazione relativa alle operazioni poste in essere dal soggetto dante causa nel corso dell'intero trimestre precedente, deve essere sempre presentata dal soggetto avente causa se il soggetto dante causa si è estinto per effetto dell'operazione straordinaria, seguendo le modalità indicate al precedente punto 1) e sempreché l'adempimento non sia stato assolto direttamente da tale ultimo soggetto prima della operazione straordinaria o della trasformazione.</p>
	<p>Se il soggetto dante causa <b>non</b> si è estinto.</p>	<p>Nell'ipotesi, invece, in cui a seguito dell'operazione straordinaria non si sia verificata l'estinzione del soggetto dante causa, ciascun soggetto partecipante all'operazione assolverà <b>autonomamente</b> l'adempimento relativamente alle liquidazioni effettuate nell'intero trimestre cui si riferisce la Comunicazione ed il trasferimento o meno del debito o credito Iva in conseguenza dell'operazione straordinaria assumerà rilevanza solo ai fini della Comunicazione da presentare nel periodo successivo, secondo le modalità indicate al precedente punto 2).</p>

Tavola n. 3

Faq Agenzia Entrate

Oggetto	Domanda	Risposta		
<b>CREDITO PERIODO PRECEDENTE</b>	Nel rigo VP8 deve essere indicato l'intero importo del credito risultante dal periodo precedente o solo la quota utilizzata in detrazione?	Il rigo VP8 va compilato indicando l'intero importo del credito del periodo precedente (al netto dell'eventuale quota chiesta a rimborso o in compensazione nel modello Iva TR) e non solo la quota utilizzata in detrazione.		
<b>ACQUISTI INTRACOMUNITARI E SIMILARI</b>	L'imponibile delle operazioni passive per le quali, in base a specifiche disposizioni, il cessionario o committente è debitore dell'imposta deve essere ricompreso fra le operazioni attive nel rigo VP2?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il cessionario o committente <b>non</b> deve ricomprendere nel rigo VP2, riguardante le operazioni attive, l'imponibile delle operazioni passive per le quali lo stesso è debitore dell'imposta (ad esempio, acquisti intracomunitari od operazioni di cui all'art. 17, cc. 5 e 6 D.P.R. 633/1972).</li> <li>• Per tali operazioni, il cessionario o committente deve indicare l'imponibile tra le operazioni passive nel rigo VP3 e la relativa imposta nei rigi VP4 e VP5 (in quest'ultimo rigo sempreché detraibile).</li> <li>• Il cedente o prestatore, invece, deve ricomprendere nel rigo VP2 anche l'imponibile relativo alle operazioni attive per le quali l'imposta, in base a specifiche disposizioni, è dovuta da parte del cessionario o committente (come precisato nelle istruzioni al citato rigo VP2).</li> </ul>		
<b>AUTOTRASPORTATORI</b>	Le fatture emesse dagli autotrasportatori che si avvalgono della facoltà di differire la registrazione al trimestre successivo devono essere comprese nella Comunicazione del trimestre in cui sono registrate?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sì. Le fatture emesse dagli autotrasportatori che si avvalgono della facoltà di cui all'ultimo periodo dell'art. 74, c. 4 D.P.R. 633/1972 devono essere comprese nella Comunicazione del trimestre in cui sono registrate.</li> <li>• Ad esempio, una fattura emessa a febbraio 2017 ma registrata ad aprile 2017 va compresa nella Comunicazione relativa al secondo trimestre 2017 (trimestre di registrazione).</li> </ul>		
<b>IVA A ESIGIBILITÀ DIFFERITA</b>	L'imponibile delle fatture con Iva a esigibilità differita deve essere compreso nel rigo VP2 relativo al mese (o trimestre) di effettuazione dell'operazione o in quello di esigibilità dell'Iva?	L'imponibile relativo alle operazioni attive con Iva a esigibilità differita deve essere compreso nel rigo VP2 relativo al mese (o trimestre) di <b>effettuazione dell'operazione</b> , mentre la relativa <b>imposta</b> deve essere compresa nel rigo VP4 del mese (o trimestre) nel quale si verifica l' <b>esigibilità</b> dell'imposta.		
<b>PRESENZA DI PIÙ ATTIVITÀ</b>	In presenza di due attività, di cui una con liquidazioni mensili e l'altra trimestrali, come deve essere compilata la Comunicazione, in particolare con riguardo all'ipotesi di anticipazione della liquidazione trimestrale ai fini della compensazione del relativo credito con il debito risultante dalla liquidazione dell'ultimo mese del trimestre?	In caso di anticipazione della liquidazione trimestrale e di compensazione del relativo credito con il debito risultante dalla liquidazione dell'ultimo mese del trimestre deve essere compilato un <b>unico modulo</b> per i predetti periodi e l'eventuale credito residuo va riportato nella prima liquidazione mensile successiva. A maggior chiarimento, si ipotizzano i seguenti casi:		
	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><b>Caso 1</b></td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Liquidazione di marzo a debito di 500.</li> <li>• Liquidazione del 1° trimestre a credito di 300.</li> </ul> <p>Il contribuente anticipa la liquidazione trimestrale per compensare il credito del 1° trimestre con il debito di marzo e compila un <b>unico modulo</b> per i predetti periodi con un risultato a debito complessivo di 200.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Liquidazione di giugno a debito.</li> <li>• Liquidazione del 2° trimestre a debito.</li> </ul> <p>• Il contribuente compila <b>due moduli</b> distinti per i predetti periodi.</p> <p>• Tanto premesso, nel rigo VP8 del modulo relativo al 2° trimestre non va riportato il credito del 1° trimestre, in quanto detto credito è già stato utilizzato per ridurre il debito di marzo.</p> </td> </tr> </table>	<b>Caso 1</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Liquidazione di marzo a debito di 500.</li> <li>• Liquidazione del 1° trimestre a credito di 300.</li> </ul> <p>Il contribuente anticipa la liquidazione trimestrale per compensare il credito del 1° trimestre con il debito di marzo e compila un <b>unico modulo</b> per i predetti periodi con un risultato a debito complessivo di 200.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Liquidazione di giugno a debito.</li> <li>• Liquidazione del 2° trimestre a debito.</li> </ul> <p>• Il contribuente compila <b>due moduli</b> distinti per i predetti periodi.</p> <p>• Tanto premesso, nel rigo VP8 del modulo relativo al 2° trimestre non va riportato il credito del 1° trimestre, in quanto detto credito è già stato utilizzato per ridurre il debito di marzo.</p>	
<b>Caso 1</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Liquidazione di marzo a debito di 500.</li> <li>• Liquidazione del 1° trimestre a credito di 300.</li> </ul> <p>Il contribuente anticipa la liquidazione trimestrale per compensare il credito del 1° trimestre con il debito di marzo e compila un <b>unico modulo</b> per i predetti periodi con un risultato a debito complessivo di 200.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Liquidazione di giugno a debito.</li> <li>• Liquidazione del 2° trimestre a debito.</li> </ul> <p>• Il contribuente compila <b>due moduli</b> distinti per i predetti periodi.</p> <p>• Tanto premesso, nel rigo VP8 del modulo relativo al 2° trimestre non va riportato il credito del 1° trimestre, in quanto detto credito è già stato utilizzato per ridurre il debito di marzo.</p>			



Tavola n. 3 (segue)



Oggetto	Domanda	Risposta
<b>PRESENZA DI PIÙ ATTIVITÀ (Segue)</b>	<p><b>Caso 2</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Liquidazione di marzo a debito di € 300.</li> <li>• Liquidazione del 1° trimestre a credito di € 500.</li> </ul> <p>Il contribuente anticipa la liquidazione trimestrale per compensare il credito del 1° trimestre con il debito di marzo e compila un <b>unico modulo</b> per i predetti periodi con un risultato a credito complessivo di € 200.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Liquidazione di giugno a debito.</li> <li>• Liquidazione del 2° trimestre a debito.</li> </ul> <p>• Il contribuente compila <b>due moduli</b> distinti per i predetti periodi.</p> <p>• Tanto premesso, nel rigo VP8 del modulo relativo al mese di aprile va riportato € 200 (che corrisponde al <b>credito residuo del 1° trimestre</b>). Pertanto, nel rigo VP8 del modulo relativo al 2° trimestre non va riportato alcun importo, in quanto il credito del 1° trimestre è già stato utilizzato in parte per ridurre il debito di marzo e la quota residua è stata riportata nella liquidazione di aprile</p>	
<b>CREDITO IVA ANNO PRECEDENTE</b> 	Il contribuente è obbligato a riportare nel rigo VP9 del modulo relativo al mese di gennaio l'intero ammontare del credito Iva dell'anno precedente destinato all'utilizzo in compensazione/detraazione?	Il contribuente <b>non è tenuto</b> ad indicare nel rigo VP9 del mese di gennaio l'intero ammontare del credito Iva dell'anno precedente se non intende utilizzarlo nella relativa liquidazione periodica. Detto credito potrà, eventualmente, essere indicato, in tutto o in parte, nel rigo VP9 dei mesi successivi, allorché il contribuente intenderà utilizzarlo nelle liquidazioni periodiche. Resta fermo che il credito dell'anno precedente <b>utilizzato in compensazione mediante modello F24 non dovrà mai essere esposto nel rigo VP9</b> .
<b>CREDITO RESIDUO ANNO PRECEDENTE</b>	Se nel rigo VP9 del modulo relativo al mese di gennaio viene indicato tutto il credito dell'anno precedente è corretto riportare, poi, detto credito (per l'eventuale quota non utilizzata nella liquidazione di gennaio) nel rigo VP9 del modulo relativo al mese di febbraio, quale credito dell'anno precedente?	Una volta indicato il credito dell'anno precedente nel rigo VP9, questo partecipa alla liquidazione del periodo e l'eventuale risultato a credito va evidenziato nella colonna 2 del rigo VP14. Pertanto, il comportamento descritto nel quesito non è corretto in quanto il credito dell'anno precedente, per l'eventuale quota non utilizzata nella liquidazione di gennaio, <b>va riportato nel rigo VP8 del modulo relativo al mese di febbraio, quale credito del periodo precedente</b> , e non nel rigo VP9.
<b>ESTROMISSIONE DEL CREDITO</b> 	<p>Come deve essere compilato il rigo VP9 (Credito anno precedente) nel caso in cui si intenda "estromettere" dalla contabilità Iva (ad esempio, per il suo utilizzo in compensazione tramite modello F24) una quota o l'intero ammontare del credito Iva risultante dalla dichiarazione dell'anno precedente, non ancora utilizzato in detrazione, e già riportato nel rigo VP9 di un periodo precedente?</p> <p><b>Caso 1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Credito dell'anno precedente pari a €10.000 già indicato (per la "prima volta") nel rigo VP9 del modulo relativo al mese di marzo.</li> <li>• La liquidazione periodica del mese di marzo chiude con un risultato a credito pari a € 8.000.</li> </ul> <p>Il contribuente intende estromettere l'intera quota residua del credito dell'anno precedente (€ 8.000). In tal caso, nel rigo VP8 del modulo relativo al mese di aprile va indicato € 8.000 (risultante dalla colonna 2 del rigo VP14 del modulo relativo al mese precedente) e nel <b>rigo VP9 del medesimo modulo va indicato - € 8.000</b>. Nei moduli relativi ai mesi successivi, nel rigo VP9, non va indicato alcun importo.</p> <p><b>Caso 2</b></p> <p>Riprendendo i dati del caso n. 1, il contribuente intende estromettere una quota del credito dell'anno precedente, pari a € 3.000. In tale ipotesi, nel rigo VP8 del modulo relativo al mese di aprile va indicato € 8.000 (risultante dalla colonna 2 del rigo VP14 del modulo relativo al mese precedente) e <b>nel rigo VP9 del medesimo modulo va indicato - € 3.000</b>. Nel modulo relativo al mese di maggio, nel rigo VP9, non va indicato alcun importo in quanto il credito residuo di € 5.000 (al netto della quota estromessa) ha concorso alla liquidazione del mese di aprile e quindi andrà, semmai, valorizzato il rigo VP8 del modulo relativo al mese di maggio indicando l'eventuale credito risultante dalla liquidazione del mese di aprile.</p>	<p>Per estromettere dalla contabilità Iva, in tutto o in parte, il credito dell'anno precedente occorre <b>esporre l'importo da estromettere nel rigo VP9, preceduto dal segno "-"</b>. A maggior chiarimento, si ipotizzano i seguenti casi:</p>

Tavola n. 3 (segue)

Oggetto	Domanda	Risposta
<b>VERSAMENTO NON EFFETTUATO</b>	Nel caso in cui il contribuente chiuda la liquidazione periodica a debito e decida di non versare, regolarizzando poi l'omissione tramite ravvedimento operoso, come va compilata la Comunicazione?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nel quadro VP <b>non vanno indicati i versamenti</b>, neppure quelli tardivi effettuati avvalendosi del ravvedimento operoso.</li> <li>• L'unica eccezione è rappresentata dal rigo VP10 (Versamenti auto UE) dove vanno indicati unicamente i versamenti relativi all'Iva dovuta per la prima cessione interna di autoveicoli in precedenza oggetto di acquisto intracomunitario, effettuati utilizzando gli appositi codici tributo istituiti con la Ris. Ag. Entrate 21.11.2007, n. 337.</li> </ul>
<b>SPLIT PAYMENT</b>	In caso di fatture emesse in regime di split payment, è corretto per il cedente o prestatore compilare la Comunicazione riportando l'imponibile nel totale delle operazioni attive (rigo VP2) senza considerare l'imposta nell'Iva esigibile (rigo VP4)?	La modalità di compilazione descritta è corretta.
<b>MANCANZA DI OPERAZIONI NEL TRIMESTRE</b>	Nel caso in cui non sia stata registrata alcuna operazione rilevante ai fini Iva in un determinato trimestre, sussiste l'obbligo di presentare la Comunicazione?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'obbligo di invio della Comunicazione <b>non ricorre in assenza di dati da indicare, per il trimestre, nel quadro VP</b> (ad esempio, contribuenti che nel periodo di riferimento non hanno effettuato alcuna operazione, né attiva né passiva).</li> <li>• L'obbligo, invece, sussiste nell'ipotesi in cui occorra dare evidenza del <b>riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente</b>. Pertanto, se dal trimestre precedente non emergono crediti da riportare, in assenza di altri dati da indicare nel quadro VP, il contribuente è esonerato dalla presentazione della Comunicazione.</li> </ul> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si tratta, ad esempio, di un contribuente che effettua liquidazioni mensili e non possiede dati da indicare nel quadro VP per i mesi di aprile, maggio e giugno; in tal caso, in assenza di un credito da riportare dal mese di marzo, non è tenuto a presentare la Comunicazione con riferimento al secondo trimestre.</li> <li>• Analogamente, per un contribuente con liquidazioni mensili è possibile non includere nella Comunicazione da inviare i moduli relativi ai mesi in cui si versa nella situazione sopra descritta, salvo il caso in cui sia necessario dare evidenza del riporto del credito proveniente dal mese precedente.</li> </ul> </div>
<b>OPERAZIONI ESCLUSE DA IVA</b>	Nel rigo VP2 vanno ricomprese anche le operazioni escluse da Iva ex art. 74, c. 1 D.P.R. 633/1972?	Nel rigo VP2 <b>non vanno ricomprese le operazioni escluse da Iva</b> ex art. 74, c. 1 D.P.R. 633/1972. Ovviamente, i soggetti passivi che applicano uno dei regimi c.d. monofase previsti dal citato art. 74 devono indicare nel rigo VP2 l'imponibile relativo alle operazioni per le quali risultano debitori dell'imposta (ad esempio, l'editore deve indicare nel rigo VP2 l'imponibile relativo alle operazioni per le quali è debitore dell'Iva). Gli editori che fruiscono di una riduzione della base imponibile indicano nel rigo VP2 l'imponibile delle operazioni già al netto della riduzione spettante.

**Tavola n. 3 (segue)**

Oggetto	Domanda	Risposta
<b>RETTIFICA DELLA DETRAZIONE</b>	In quale rigo del quadro VP va indicato il credito derivante dalla rettifica della detrazione a favore in caso di passaggio dal regime speciale dell'agricoltura di cui all'art. 34 D.P.R. 633/1972 a quello ordinario?	Il credito derivante dalla rettifica della detrazione a favore in caso di passaggio dal regime speciale dell'agricoltura a quello ordinario va ricompreso nel rigo <b>VP5 (Iva detratta)</b> .
<b>RETTIFICA DI PRECEDENTE COMUNICAZIONE</b>	Come ci si deve comportare nel caso si intenda rettificare una Comunicazione già trasmessa in via telematica e per la quale è scaduto il termine di presentazione?	Il sistema telematico accoglie eventuali Comunicazioni inviate successivamente alla prima, per correggere errori od omissioni, anche oltre il termine di scadenza ordinario. Ovviamente, <b>la Comunicazione successiva sostituisce quelle precedentemente trasmesse.</b>
<b>IVA A DEBITO NON VERSATA</b>	Nella colonna 1 del rigo VP14 va indicata anche l'Iva a debito non versata in quanto non superiore a € 25,82?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si. L'Iva a debito di ammontare non superiore a € 25,82 va comunque indicata nella colonna 1 del rigo VP14 anche se non versata.</li> <li>• In tal caso, ai sensi dell'art. 1, c. 4 D.P.R. 100/1998 (liquidazioni mensili) e dell'art. 7, c. 1, lett. a) D.P.R. n. 542/1999 (liquidazioni trimestrali), <b>il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese/trimestre successivo.</b></li> </ul>
<b>PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI</b>	Le pubbliche amministrazioni, qualora titolari di partita Iva, devono riportare nel rigo VP4 anche l'Iva dovuta sugli acquisti di beni e servizi effettuati nell'esercizio delle attività istituzionali per i quali si applica il regime dello split payment?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• No. Le pubbliche amministrazioni titolari di partita Iva che ricevono fatture di acquisto in regime di split payment devono riportare nel rigo VP4 soltanto l'Iva dovuta sugli acquisti di beni e servizi effettuati nell'esercizio di attività commerciali. Tali fatture concorrono alla liquidazione periodica Iva e gli eventuali versamenti vanno effettuati con gli ordinari codici tributo (es. 6001, 6002, etc.).</li> <li>• Le fatture di acquisto ricevute in regime di split payment relative ad acquisti di beni e servizi effettuati nell'esercizio delle attività istituzionali, ancorché intestate ad una pubblica amministrazione titolare di partita Iva, non devono essere incluse nella Comunicazione e l'Iva "scissa" va versata con le modalità previste dalla risoluzione 2.02.2015 n. 15/E.</li> </ul>

**CASI PRATICI DI COMPILAZIONE**

**Esempio n. 1**

**Compilazione della comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva in presenza di acquisti con Iva indetraibile e riporto credito anno precedente**

<b>Dati</b>	• Società con liquidazione Iva trimestrale. • Credito Iva 2016: € 3.000.		
	<b>I° trimestre 2017</b>		
	<b>Operazioni attive</b>	<b>Operazioni attive (VP2)</b>	<b>Iva esigibile (VP4)</b>
	Vendita merce	100.000,00	22.000,00
	Cessione di autovettura con Iva detratta al 40% (€ 10.000 x 40%) = € 4.000 x 22% = € 880 <sup>(1)</sup>	4.000,00	880,00
	<b>Totali</b>	<b>104.000,00</b>	<b>22.880,00</b>
	<b>Operazioni passive</b>	<b>Operazioni passive (VP3)</b>	<b>Iva detratta (VP5)</b>
	Acquisto merce	50.000,00	11.000,00
	Acquisto computer	1.500,00	330,00
	Acquisto cellulare con Iva detraibile al 50% (€ 500 x 22% = 110 : 2 = 55) <sup>(2)</sup>	500,00	55,00
<b>Totali</b>	<b>52.000,00</b>	<b>11.385,00</b>	

**Note** <sup>(1)</sup> Il 60% dell'imponibile è fuori campo Iva art. 13, c. 5 D.P.R. 633/1972 e non deve essere inserito tra le operazioni attive del campo VP2.  
<sup>(2)</sup> Nel rigo VP3 sono compresi gli acquisti con Iva indetraibile, mentre nel rigo VP5 è indicata solo l'Iva detratta.



CODICE FISCALE  
0 0 1 2 3 4 5 0 7 8 9

**DATI GENERALI**

Anno di imposta: 2 0 1 7

- CONTRIBUENTE -

Partita IVA: 0 0 1 2 3 4 5 0 7 8 9

Partita IVA della controllante (liquidazione IVA di gruppo): \_\_\_\_\_ Ultimo mese: \_\_\_\_\_ Liquidazione del gruppo: \_\_\_\_\_

- DICHIARANTE (COMPILARE SE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE) -

Codice fiscale: \_\_\_\_\_ Codice carica: \_\_\_\_\_

Codice fiscale società dichiarante: \_\_\_\_\_

**FIRMA**

Mario Rossi

**IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA**

Codice fiscale dell'incaricato: 0 0 4 5 6 6 6 0 6 5 4

Riservato all'incaricato

Impegno alla presentazione: 2

Data dell'impegno: giorno 18 mese 04 anno 2017

FIRMA DELL'INCARICATO: Luigi Verdi

LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA	PERIODO DI RIFERIMENTO			
	VP1	Mese 1	Trimestre (*) 2 1	Subforniture 3
VP2	Totale operazioni attive (al netto dell'IVA) 104.000 0 0			
VP3	Totale operazioni passive (al netto dell'IVA) 52.000 0 0			
VP4	DEBITI Iva esigibile 22.880 0 0			
VP5	CREDITI Iva detratta 11.385 0 0			
VP6	Iva dovuta 11.495 0 0 o a credito 2			
VP7	Debito periodo precedente non superiore 25,82 euro			
VP8	Credito periodo precedente			
VP9	Credito anno precedente 3.000 0 0			
VP10	Versamenti auto UE			
VP11	Crediti d'imposta			
VP12	Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali 84 9 5			
VP13	Acconto dovuto			
VP14	Iva da versare 8.579 9 5 o a credito 2			

**Esempio n. 2**

**Compilazione della comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva, in presenza di acquisti intracomunitari**

<b>Dati</b>	• Società con liquidazione Iva mensile - liquidazione luglio 2017 (3° trimestre 2017). • Credito Iva giugno 2017: € 5.000.		
	<b>Operazioni attive</b>	<b>Operazioni attive (VP2)</b>	<b>Iva esigibile (VP4)</b>
	Vendite merce in Italia	200.000,00	44.000,00
	Vendite merce in Ue (cessioni non imp. art. 41 D.L. 331/1993)	100.000,00	-
	Cessione rottami (art. 74, c. 7/8, D.P.R. 633/1972 - inversione contabile)	20.000,00	-
	Iva acquisti intra-Ue <sup>(1)</sup>	-	11.000,00
	<b>Totali</b>	<b>320.000,00</b>	<b>55.000,00</b>
	<b>Operazioni passive</b>	<b>Operazioni passive (VP3)</b>	<b>Iva detratta (VP5)</b>
	Acquisti in Italia con Iva detraibile	150.000,00	33.000,00
	Acquisti intra-Ue con integrazione Iva <sup>(2)</sup>	50.000,00	11.000,00
	Acquisto autovettura aziendale con Iva detraibile al 40% (€ 25.000 x 22% x 40% = € 2.200) <sup>(3)</sup>	25.000,00	2.200,00
	Schede carburanti con Iva detraibile al 40% (€ 500 x 22% x 40% = € 44) <sup>(2)</sup>	500,00	44,00
	<b>Totali</b>	<b>225.500,00</b>	<b>46.244,00</b>

- Note**
- <sup>(1)</sup> Il cessionario o committente **non** deve ricomprendere nel **rigo VP2, riguardante le operazioni attive, l'imponibile delle operazioni passive per le quali lo stesso è debitore dell'imposta** (ad esempio, acquisti intracomunitari). In caso di acquisti Intra-Ue, l'imponibile dell'operazione deve essere riportato solo nel rigo VP3.
- <sup>(2)</sup> Per tali operazioni, il cessionario o committente deve indicare l'imponibile tra le operazioni passive nel rigo VP3 e la relativa imposta nei rigi VP4 e VP5 (in quest'ultimo rigo sempreché detraibile).
- <sup>(3)</sup> Nel rigo VP3 sono compresi gli acquisti con Iva indetraibile, mentre nel rigo VP5 è indicata solo l'Iva detratta.



CODICE FISCALE  
0 0 1 2 3 4 5 0 7 8 9

<b>DATI GENERALI</b>	
Anno di imposta	2 0 1 7
- CONTRIBUENTE -	
Partita IVA	0 0 1 2 3 4 5 0 7 8 9
Partita IVA della controllante (liquidazione IVA di gruppo)	Ultimo mese Liquidazione del gruppo
- DICHIARANTE (COMPILARE SE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE) -	
Codice fiscale	Codice carica
Codice fiscale società dichiarante	
<b>FIRMA</b>	<i>Mario Rossi</i>
<b>IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA</b>	Codice fiscale dell'incaricato 0 0 4 5 6 6 6 0 6 5 4
<b>Riservato all'incaricato</b>	Impegno alla presentazione 2
Data dell'impegno	giorno mese anno FIRMA DELL'INCARICATO <i>Luigi Verdi</i>
	31 10 2017
<b>PERIODO DI RIFERIMENTO</b>	
VP1	Mese 0 7 Trimestre (*) 2 Subforniture 3 Eventi eccezionali 4
<b>LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA</b>	
VP2	Totale operazioni attive (al netto dell'IVA) 320.000 0 0
VP3	Totale operazioni passive (al netto dell'IVA) 225.500 0 0
VP4	Iva esigibile 55.000 0 0
VP5	Iva detratta 46.244 0 0
VP6	Iva dovuta 8.756 0 0 o a credito 2
VP7	Debito periodo precedente non superiore 25,82 euro
VP8	Credito periodo precedente 5.000 0 0
VP9	Credito anno precedente
VP10	Versamenti auto UE
VP11	Crediti d'imposta
VP12	Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali
VP13	Acconto dovuto
VP14	Iva da versare 3.756 0 0 o a credito 2

**Esempio n. 3**

**Compilazione della comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva in presenza di autofatture  
per acquisti extra Ue e acquisti da soggetti in regime dei minimi o forfetari**

<b>Dati</b>	Società con liquidazione Iva mensile - liquidazione agosto 2017 (3° trimestre 2017).		
	<b>Operazioni attive</b>	<b>Operazioni attive (VP2)</b>	<b>Iva esigibile (VP4)</b>
	Vendita merce in Italia	300.000,00	66.000,00
	Prestazioni di servizi rese verso Ue (art. 7-ter inversione contabile)	70.000,00	-
	Cessione a esportatori abituali (art. 8, c. 1, lett. c) D.P.R. 633/1972)	50.000,00	-
	Iva autofattura per acquisti servizi Extra-Ue	-	11.000,00
	<b>Totali</b>	<b>420.000,00</b>	<b>77.000,00</b>
	<b>Operazioni passive</b>	<b>Operazioni passive (VP3)</b>	<b>Iva detratta (VP5)</b>
	Acquisti in Italia	150.000,00	33.000,00
	Autofattura per acquisti di servizi extra-Ue <sup>(1)</sup>	50.000,00	11.000,00
	Fattura per acquisti da regime forfetario (fuori campo Iva - art. 1 c. 58 L. 190/2014) <sup>(2)</sup>	5.000,00	-
	Fattura acquisto spese anticipate in nome e per conto [Art. 15, c. 1, n. 3) D.P.R. 633/1972](€ 1.000) <sup>(3)</sup>	0,00	-
	<b>Totali</b>	<b>205.000,00</b>	<b>44.000,00</b>

**Note**

- <sup>(1)</sup> L'imponibile relativo all'autofattura per servizi ricevuti da soggetti extra-Ue deve essere riportato solo nel rigo VP3.  
<sup>(2)</sup> Gli acquisti effettuati presso contribuenti minimi e forfetari sono riportati nel rigo VP3.  
<sup>(3)</sup> L'importo fuori campo Iva art. 15 D.P.R. 633/1972 non deve essere riportato nel campo VP3.



CODICE FISCALE  
0 0 1 2 3 4 5 0 7 8 9

**DATI GENERALI**

Anno di imposta: 2 0 1 7

- CONTRIBUENTE -

Partita IVA: 0 0 1 2 3 4 5 0 7 8 9

Partita IVA della controllante (liquidazione IVA di gruppo): \_\_\_\_\_ Ultimo mese: \_\_\_\_\_ Liquidazione del gruppo: \_\_\_\_\_

- DICHIARANTE (COMPILARE SE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE) -

Codice fiscale: \_\_\_\_\_ Codice carica: \_\_\_\_\_

Codice fiscale società dichiarante: \_\_\_\_\_

**FIRMA**

Mario Rossi

**IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA**

Codice fiscale dell'incaricato: 0 0 4 5 6 6 6 0 6 5 4

Riservato all'incaricato

Impegno alla presentazione: 2

Data dell'impegno: giorno 31 mese 10 anno 2017

FIRMA DELL'INCARICATO: Luigi Verdi

LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA	PERIODO DI RIFERIMENTO				
	VP1	Mese 1	Trimestre (*) 2	Subforniture 3	Eventi eccezionali 4
VP2	Totale operazioni attive (al netto dell'IVA)	420.000	0 0		
VP3	Totale operazioni passive (al netto dell'IVA)			205.000	0 0
VP4	Iva esigibile	77.000	0 0		
VP5	Iva detratta			44.000	0 0
VP6	Iva dovuta	33.000	0 0	o a credito 2	
VP7	Debito periodo precedente non superiore 25,82 euro				
VP8	Credito periodo precedente				
VP9	Credito anno precedente				
VP10	Versamenti auto UE				
VP11	Crediti d'imposta				
VP12	Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali				
VP13	Acconto dovuto				
VP14	Iva da versare	33.000	0 0	o a credito 2	

**Esempio n. 4**

**Compilazione della comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva in presenza di operazioni con inversione contabile e split payment**

Società con liquidazione Iva mensile - liquidazione settembre 2017 (3° trimestre 2017).			
<b>Dati</b>	<b>Operazioni attive</b>	<b>Operazioni attive (VP2)</b>	<b>Iva esigibile (VP4)</b>
	Vendita merce in Italia	400.000,00	88.000,00
	Fattura emessa per servizio di manutenzione di impianto elettrico (art. 17, c. 6, lett. a-ter) D.P.R. 633/1972 - inversione contabile)	5.000,00	-
	Fattura emessa in split payment	1.000,00	-
	Iva per integrazione fattura acquisto per pulizia immobile	-	440,00
	<b>Totali</b>	<b>406.000,00</b>	<b>88.440,00</b>
	<b>Operazioni passive</b>	<b>Operazioni passive (VP3)</b>	<b>Iva detratta (VP5)</b>
	Acquisti in Italia	100.000,00	22.000,00
	Integrazione fattura di acquisto per pulizia immobile <sup>(1)</sup>	2.000,00	440,00
	Fattura ricevuta da assicurazione (esente art. 10, D.P.R. 633/1972)	500,00	-
<b>Totali</b>	<b>102.500,00</b>	<b>22.440,00</b>	

**Nota** <sup>(1)</sup> L'imponibile relativo alla fattura integrata per servizi di pulizia deve essere riportato solo nel rigo VP3.



CODICE FISCALE  
0 0 1 2 3 4 5 0 7 8 9

**DATI GENERALI**

Anno di imposta **2 0 1 7**

- CONTRIBUENTE -

Partita IVA **0 0 1 2 3 4 5 0 7 8 9**

Partita IVA della controllante (liquidazione IVA di gruppo) \_\_\_\_\_ Ultimo mese \_\_\_\_\_ Liquidazione del gruppo \_\_\_\_\_

- DICHIARANTE (COMPILARE SE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE) -

Codice fiscale \_\_\_\_\_ Codice carica \_\_\_\_\_

Codice fiscale società dichiarante \_\_\_\_\_

**FIRMA**

Codice fiscale dell'incaricato **0 0 4 5 6 6 6 0 6 5 4**

Impegno alla presentazione **2**

Data dell'impegno **giorno 31 mese 10 anno 2017** **FIRMA DELL'INCARICATO** *Luigi Verdi*

LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA	PERIODO DI RIFERIMENTO			
	VP1 Mese <b>0 9</b>	Trimestre (*) <b>2</b>	Subforniture <sup>3</sup>	Eventi eccezionali <sup>4</sup>
VP2 Totale operazioni attive (al netto dell'IVA)	406.000 0 0			
VP3 Totale operazioni passive (al netto dell'IVA)				102.500 0 0
VP4 IVA esigibile	88.440 0 0			DEBITI CREDITI
VP5 IVA detratta				22.440 0 0
VP6 IVA dovuta	66.000 0 0			o a credito <sup>2</sup>
VP7 Debito periodo precedente non superiore 25,82 euro				
VP8 Credito periodo precedente				
VP9 Credito anno precedente				
VP10 Versamenti auto UE				
VP11 Crediti d'imposta				
VP12 Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali				
VP13 Acconto dovuto				
VP14 IVA da versare	66.000 0 0			o a credito <sup>2</sup>



## RAVVEDIMENTO DELLE NUOVE COMUNICAZIONI IVA

**D.L. 22.10.2016, n. 193 - Artt. 21 e 21-bis D.L. 31.05.2010, n. 78 - Art. 11 D. Lgs. 18.12.1997, n. 471**  
Art. 13 D. Lgs. 18.12.1997, n. 472 - Ris. Ag. Entrate 28.07.2017, n. 104/E

A decorrere dal 1.01.2017 il D.L. 22.10.2016, n. 193 (convertito dalla L. 01.12.2016, n. 225) ha introdotto la comunicazione trimestrale obbligatoria dei dati delle fatture emesse, di quelle ricevute e registrate, e delle relative note di variazione, nonché la comunicazione dei dati di sintesi delle liquidazioni periodiche Iva (artt. 21 e 21-bis D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito dalla L. 30.07.2010, n. 122). Quanto alle modalità operative di regolarizzazione, l'Agenzia delle Entrate, con la Ris. 28.07.2017, n. 104/E ha fornito le istruzioni per l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso per le comunicazioni dei dati delle fatture e delle liquidazioni periodiche Iva. In sintesi, per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati delle fatture si applicano le regole ordinarie. Quindi la violazione può essere regolarizzata inviando la comunicazione (inizialmente omessa/errata) e applicando alla sanzione di cui all'art. 11, c. 2-bis D. Lgs. 471/1997 le riduzioni previste dall'art. 13, c. 1, lett. a-bis) e seguenti D. Lgs. 472/1997, a seconda del momento in cui interviene il versamento. L'Agenzia delle Entrate ha fornito le tabelle riepilogative delle scadenze, a regime, per l'invio delle comunicazioni dei dati delle fatture (🔗) e per l'invio delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva (🔗), con l'evidenza del termine per la correzione dell'adempimento.

### SCHEMA DI SINTESI

**OMESSA,  
INCOMPLETA  
O INFEDELE  
COMUNICAZIONE  
DEI DATI  
DELLE LIQUIDAZIONI  
PERIODICHE**



L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa **da € 500 a € 2.000**.



Se la trasmissione è effettuata entro i **15 giorni successivi** alla scadenza ordinaria, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati, è stata disposta la **riduzione della sanzione alla metà**.

**RAVVEDIMENTO  
OPEROSO**



L'esposta disciplina sanzionatoria è contenuta nell'art. 11, cc. 2-bis e 2-ter D. Lgs. 18.12.1997, n. 471 (così come modificato dal citato D.L. 193/2016) e ha, dunque, **natura amministrativo-tributaria**.



Pertanto, in assenza di una deroga espressa, risulta applicabile l'istituto del ravvedimento operoso (art. 13 D. Lgs. 18.12.1997, n. 472).

**SCADENZA  
RAVVEDIMENTO**



Misura della riduzione <sup>(1)</sup> :	Termine della regolarizzazione
1/9 della sanzione	Entro 90 giorni
1/8 della sanzione	Entro l'anno successivo
1/7 della sanzione	Entro il 2° anno successivo
1/6 della sanzione	Oltre il 2° anno successivo
1/5 della sanzione	Fino alla notifica dell'atto impositivo

**Nota<sup>(1)</sup>**

La riduzione a seguito di ravvedimento deve essere applicata alla **sanzione ridotta alla metà** se la trasmissione (in caso di omissione), o la trasmissione corretta (in caso di infedeltà o incompletezza), è effettuata **entro 15 giorni dalla scadenza ordinaria, indipendentemente dal contestuale versamento della sanzione**.



COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE

RAVVEDIMENTO

- La comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche rappresenta un adempimento che, sebbene diverso ed autonomo rispetto a quello dichiarativo, è propedeutico allo stesso.
- Pertanto, in un'ottica di ravvedimento della mancata/parziale/errata effettuazione della comunicazione, si applicano le regole ordinarie sul ravvedimento operoso dettate dall'art. 13, c. 1, lett. a-bis) e seguenti del D. Lgs. 472/1997.

REGOLARIZZAZIONE

- Fermo il versamento della sanzione per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche (art. 11, c. 2-ter D. Lgs. 471/1997), ridotta per effetto del ravvedimento, **qualora la regolarizzazione intervenga prima della presentazione della dichiarazione annuale Iva**, è necessario comunque inviare la comunicazione inizialmente omessa/incompleta/errata.
- Detto obbligo di invio viene meno quando **la regolarizzazione intervenga direttamente con la dichiarazione annuale Iva ovvero successivamente alla sua presentazione**.
- Quindi se con la dichiarazione annuale **sono sanati** i dati omessi/incompleti/errati nelle comunicazioni periodiche, **è dovuta la sola sanzione per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche** (art. 11, c. 2-ter D. Lgs. 471/1997), eventualmente ridotta.
- Se, invece, con la dichiarazione annuale le omissioni/irregolarità **non sono sanate**, ai fini del ravvedimento occorre presentare una dichiarazione annuale integrativa, **versando la sanzione per violazione inerente alla dichiarazione** (art. 5, D. Lgs. 471/1997), eventualmente ridotta ai sensi dell'art. 13, c. 1, lett. a-bis) e seguenti D. Lgs. 472/1997, **nonché quella per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche** (art. 11, c. 2-ter D. Lgs. 471/1997), da versare in misura sempre ridotta a seconda del momento in cui avviene il ravvedimento.

Esempio

Ravvedimento dell'omessa comunicazione della liquidazione periodica

<b>Dati</b>	Omessa comunicazione della liquidazione periodica relativa al 1° trimestre del 2017 (la cui scadenza è stata rinviata al 12.06.2017 dal D.P.C.M. 22.05.2017).
<b>Casistica</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A seconda della tempistica in cui è effettuato il ravvedimento può presentarsi uno dei seguenti scenari: <ul style="list-style-type: none"> <li>.. 31.07.2017, il contribuente assolve l'obbligo comunicativo e versa € 55,56 [sanzione base di € 500,00 ridotta a 1/9, ai sensi dell'art. 13, c. 1, lett. a-bis), del D. Lgs. 472/1997];</li> <li>.. 10.09.2018, se nella dichiarazione Iva 2018 (presentata entro la scadenza del 30.04.2018) <b>sono stati correttamente riepilogati i dati della comunicazione trimestrale omessa</b>, il contribuente versa solo € 71,43 [sanzione base di € 500,00 ridotta a 1/8, ai sensi dell'art. 13, c. 1, lett. b) del D. Lgs. 472/1997];</li> <li>.. 10.09.2018, se nella dichiarazione Iva 2018 <b>non sono stati correttamente riepilogati i dati della comunicazione trimestrale omessa</b>, il contribuente presenta la dichiarazione integrativa versando la relativa sanzione, cui si aggiunge quella di € 71,43 [sanzione base di € 500,00 ridotta a 1/7, ai sensi dell'art. 13, c. 1, lett. b-bis) D. Lgs. 472/1997].</li> </ul> </li> </ul>

## AVVISI BONARI PER CARENTI VERSAMENTI LIQUIDAZIONI IVA

*Art. 21-bis, c. 5 D.L. 78/2010 - Art. 13 D. Lgs. 18.12.1997, n. 472 - Art. 54-bis, c. 2-bis D.P.R. 26.10.1972, n. 633  
Prov. prot. 27.03.2017, n. 58793 paragrafo 4.3 - Art. 3-bis D. Lgs. 18.12.1997, n. 462*

A seguito del controllo dei dati relativi alla comunicazione trimestrale delle liquidazioni Iva, l'Agenzia delle Entrate, in presenza di carenti versamenti, dopo aver messo a disposizione dei contribuenti i dati ricevuti ed avere invitato alla *compliance*, procede alla comunicazione degli **avvisi bonari**. Dal momento della notifica dell'avviso bonario non è più possibile avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso per regolarizzare gli omessi o ritardati versamenti.

### SCHEMA DI SINTESI

<b>COMUNICAZIONE TRIMESTRALE DEI DATI DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA</b>	⇒ Scadenze ⇒	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>I trimestre 2017 (gen.-mar.)</td> <td>Entro il 12.06.2017 (DPCM 22.05.2017)</td> </tr> <tr> <td>II trimestre 2017 (apr.-giu.)</td> <td>Entro il 18.09.2017</td> </tr> <tr> <td>III trimestre 2017 (lug.-set.)</td> <td>Entro il 30.11.2017</td> </tr> <tr> <td>IV trimestre 2017 (ott.-dic.)</td> <td>Entro il 28.02.2018</td> </tr> </tbody> </table>	I trimestre 2017 (gen.-mar.)	Entro il 12.06.2017 (DPCM 22.05.2017)	II trimestre 2017 (apr.-giu.)	Entro il 18.09.2017	III trimestre 2017 (lug.-set.)	Entro il 30.11.2017	IV trimestre 2017 (ott.-dic.)	Entro il 28.02.2018
	I trimestre 2017 (gen.-mar.)	Entro il 12.06.2017 (DPCM 22.05.2017)								
	II trimestre 2017 (apr.-giu.)	Entro il 18.09.2017								
	III trimestre 2017 (lug.-set.)	Entro il 30.11.2017								
IV trimestre 2017 (ott.-dic.)	Entro il 28.02.2018									
<b>ESITI DEI CONTROLLI AUTOMATICI</b>	⇒ Cassetto fiscale ⇒	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente, ovvero del suo intermediario, gli <b>esiti derivanti dall'esame dei dati</b> delle fatture, la coerenza tra i dati medesimi e le comunicazioni delle liquidazioni Iva nonché la <b>coerenza dei versamenti</b> dell'imposta rispetto a quanto indicato nella comunicazione medesima.</li> <li>Quando dai controlli eseguiti emerge un <b>risultato diverso</b> rispetto a quello indicato nella comunicazione, il contribuente è informato dell'esito.</li> <li>Le informazioni relative alle incoerenze dei versamenti effettuati rispetto all'importo dell'Iva da versare, indicato nella comunicazione dei dati della liquidazione periodica, sono rese <b>disponibili nel Cassetto fiscale</b>, nella sezione "<b>Consultazione</b>" dell'area autenticata dell'interfaccia web "Fatture e Corrispettivi", nel sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.</li> </ul>								
	⇒ Ravvedimento operoso ⇒	Il contribuente può fornire i <b>chiarimenti necessari</b> , o segnalare eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente, ovvero versare quanto dovuto avvalendosi dell'istituto del <b>ravvedimento operoso</b> .								
	⇒ Riesame ⇒	Se il contribuente ritiene che il <b>risultato del controllo non sia corretto</b> , è possibile chiederne il riesame a un <b>qualsiasi ufficio territoriale</b> dell'Agenzia delle Entrate, fornendo i chiarimenti necessari. La richiesta di assistenza può essere inviata anche tramite PEC, all'indirizzo <a href="mailto:dc.sac.controllo_automatizzato@pce.agenziaentrate.it">dc.sac.controllo_automatizzato@pce.agenziaentrate.it</a> oppure, se il contribuente è un utente dei servizi telematici dell'Agenzia, tramite il canale di assistenza <b>via web CIVIS</b> , a cui si accede cliccando sulla voce Assistenza Tecnica e Fiscale del sito <a href="http://telematici.agenziaentrate.gov.it">telematici.agenziaentrate.gov.it</a> .								
<b>INVITO ALLA COMPLIANCE</b>	⇒ Comunicazione via pec ⇒	Nel mese di luglio 2017 sono state spedite le lettere di invito alla "compliance" da parte dell'Agenzia delle Entrate, con riferimento al primo invio della comunicazione trimestrale delle liquidazioni periodiche Iva. Tale lettera è stata anticipata da un messaggio recapitato via <b>pec</b> al contribuente.								
	⇒ Comunicazioni primo trimestre 2017 ⇒	<p>"Gentile contribuente, dall'esame dei dati e dei versamenti relativi alla Comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva, da lei presentata per il I trimestre 2017, sono <b>emerse alcune incoerenze</b>.</p> <p>Le informazioni relative alle incoerenze riscontrate sono disponibili nel "Cassetto fiscale" (sezione L'Agenzia scrive) e nel servizio "Fatture e Corrispettivi" (sezione Consultazione - L'Agenzia scrive), entrambi accessibili dal sito Internet dell'Agenzia delle Entrate (<a href="http://www.agenziaentrate.gov.it">www.agenziaentrate.gov.it</a>), seguendo il percorso: Home - Servizi online - Servizi fiscali con registrazione.</p> <p>La presente e-mail è stata generata automaticamente, pertanto la preghiamo di non rispondere a questo indirizzo di posta elettronica".</p>								

ASPETTI OPERATIVI

Tavola n. 1

Lettera di invito alla *compliance*

All'interno del Cassetto fiscale del contribuente è possibile visionare la lettera di compliance che riporta le incoerenze riscontrate e l'invito alla regolarizzazione avvalendosi del ravvedimento operoso (art. 13, D. Lgs. 472/1997).



Direzione Centrale Gestione Tributi

Alfa S.r.l.

Gentile contribuente,

desideriamo informarla che abbiamo riscontrato una possibile anomalia nel versamento dell'Iva dovuta in base al modello "Comunicazione liquidazioni periodiche Iva" relativo ai I trimestre 2017. In particolare, a fronte di un'imposta complessivamente dovuta (rigo VP14, col. 1) pari a € ....., per il medesimo periodo risultano effettuati con il modello F24 versamenti per € .....

La invitiamo pertanto a verificare i versamenti effettuati perché, se i pagamenti che a noi risultano mancanti sono stati eseguiti indicando un codice tributo e/o un anno di riferimento errati, può chiedere la correzione dei relativi modelli F24. Se è già registrato ai servizi online dell'Agenzia delle Entrate può chiedere la correzione utilizzando Il servizio Civis, nella sezione "Area riservata" del sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

Se, invece, i versamenti non sono stati eseguiti, può regolarizzare le violazioni avvalendosi del ravvedimento (art. 13 del D. Lgs. 472/1997), pagando l'imposta dovuta, i relativi interessi legali e la sanzione per omesso o tardivo versamento, in misura ridotta. Se provvederà tempestivamente, eviterà di pagare le maggiori sanzioni che saranno applicate a seguito dei successivi controlli.

Per segnalare eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente, può contattare i Centri di assistenza multicanale chiamando i numeri 848.800.444 (da telefono fisso, tariffa urbana a tempo) oppure 06.96668907 (da telefono cellulare, costo in base al piano tariffario applicato dal proprio gestore). Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 17, e il sabato, dalle 9 alle 13. Può anche richiedere assistenza presso uno degli uffici dell'Agenzia delle Entrate: trova i recapiti degli uffici sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it), nella sezione "Contatta l'Agenzia", dove sono disponibili il servizio di prenotazione appuntamenti e il web-ticket.

Ai fini della presente comunicazione sono stati considerati:

- i versamenti eseguiti fino al 19/06/2017;
- la "Comunicazione liquidazioni periodiche Iva" con Identificativo n. .... del .....

...omissis...

AVVISO  
BONARIO

- Successivamente alla ricezione della lettera di invito alla *compliance*, ai contribuenti che **non hanno regolarizzato** la loro situazione o motivato l'anomalia riscontrata, è **notificato un avviso bonario**, emesso ai sensi dell'art. 54-bis, c. 2-bis D.P.R. 633/1972 **indipendentemente dalle condizioni** ivi previste (art. 21-bis, c. 5 D.L. 78/2010).

In base alle disposizioni dell'art. 54-bis, c. 2-bis, "se vi è pericolo per la riscossione, l'ufficio può provvedere **anche prima della presentazione della dichiarazione annuale Iva**, a controllare la tempestiva effettuazione dei versamenti dell'imposta".

Tavola n. 2

Avviso bonario



Direzione Centrale Gestione Tributi  
Settore Dichiarazioni e atti - Ufficio Controllo automatizzato

Comunicazione 54-bis n. ....  
Progressivo n. 00  
Codice atto n. 0122222222

Gentile Contribuente,

lo scorso mese di **luglio** le abbiamo segnalato, con una lettera di invito alla *compliance*, messa a disposizione nel suo Cassetto fiscale e all'interno del servizio Fatture e corrispettivi, possibili anomalie relative ai versamenti dell'Iva da lei dovuta in base al modello "Comunicazione liquidazioni periodiche Iva" presentato per il **I trimestre 2017**.

Con quella lettera la invitavamo a segnalarci eventuali elementi e dati non considerati o valutati erroneamente o, in alternativa, a versare il dovuto tramite ravvedimento. Ciò nonostante, dai controlli che abbiamo effettuato successivamente, risultano ancora versamenti omessi o carenti.

Se è d'accordo con i nostri dati, che le riportiamo nel prospetto allegato, può regolarizzare la sua posizione versando la somma di € 10.000 entro 30 giorni dalla data in cui ha ricevuto questa comunicazione. In questo caso, la sanzione ordinariamente prevista per l'omesso o carente versamento dell'imposta è ridotta a un terzo. Per il versamento può utilizzare il modello F24 pre-compilato che le inviamo insieme a questa comunicazione, il cui importo include già la sanzione ridotta e gli interessi dovuti. Tenga presente che può beneficiare della sanzione ridotta anche se decide di pagare a rate, versando la prima rata sempre entro il termine di 30 giorni. All'interno del foglio Avvertenze, alla voce Modalità e termini di versamento, trova le indicazioni per il pagamento rateale.

Se, invece, ritiene che l'esito del controllo non sia corretto può - sempre entro i 30 giorni - fornire chiarimenti e dimostrare la correttezza dei dati da lei comunicati. A questo scopo, può utilizzare il canale di assistenza online Civis, la Posta elettronica certificata (Pec) o contattare i nostri Centri di assistenza multicanale. In alternativa, può sempre rivolgersi a un qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia. Nel foglio Avvertenze, alla voce Come far correggere eventuali errori, trova tutte le informazioni utili per accedere ai diversi servizi.

...omissis...

**MODALITÀ  
E TERMINI  
DI VERSAMENTO**

• **Pagamento  
in unica  
soluzione**

- Le somme dovute devono essere versate **entro 30 giorni** dal ricevimento della comunicazione.
- Il versamento può essere effettuato presentando l'allegato **modello di pagamento F24** a un qualsiasi sportello bancario, postale o di un agente della riscossione, nonché tramite modalità telematiche, utilizzando i servizi per la predisposizione del modello F24.

• **Pagamento  
rateale**

- In alternativa al versamento in unica soluzione, le somme dovute possono essere pagate in **rate trimestrali di pari importo**.
- In particolare, se l'importo è **inferiore o uguale a € 5.000,00**, è possibile pagare in un numero massimo di **8 rate trimestrali**.
- Se l'importo è superiore a € 5.000,00, è possibile pagare in un numero **massimo di 20 rate trimestrali** (art. 3-bis del D. Lgs. 462/1997).
- Per usufruire del pagamento rateale è sempre necessario effettuare il **versamento della prima rata entro 30 giorni** dal ricevimento della comunicazione.
- Le rate diverse dalla prima devono essere versate **entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo**. Su tali rate sono dovuti gli interessi al tasso del 3,5% annuo, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui è stata elaborata la comunicazione e fino al giorno di pagamento della rata.

**Calcolo**

Per usufruire del pagamento rateale è possibile effettuare il **calcolo tramite i servizi online senza registrazione** dell'Agenzia delle Entrate, indicando il numero atto, le date di elaborazione e ricezione dell'avviso bonario, oltre ai dati anagrafici.

**Esempio n. 1**

**Calcolo on line dei versamenti rateali**



Ti trovi in: Home - Servizi online - Servizi fiscali - Servizi fiscali senza registrazione - Determinazione dei versamenti rateali

**Determinazione dei versamenti rateali**

Data elaborazione comunicazione: 22/09/2017

Data ricevimento comunicazione: 27/09/2017

**Dilazionamento del pagamento di € 10.000,00 in 20 rate e interessi dovuti**

Rata	Data scad.	Cod. trib. capitale	Importo dovuto	Cod. trib. interessi	Importo interessi
1	27/10/2017	9001	€ 500,00	9002	€ 0,00
2	31/01/2018	9001	€ 500,00	9002	€ 4,41
3	30/04/2018	9001	€ 500,00	9002	€ 8,68
4	31/07/2018	9001	€ 500,00	9002	€ 13,09

... omissis ...

**Esempio n. 2**

**Rateazione F24 versamento I rata (entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione)**

SEZIONE ERARIO										
		codice tributo	rateazione/regione/ prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati				
<b>IMPOSTE DIRETTE - IVA</b>		9001		2017	500,00					
<b>RITENUTE ALLA FONTE</b>										
<b>ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI</b>										
codice ufficio	codice atto									+/- SALDO (A-B)
	0 1 2 2 2 2 2 2 2 2				<b>TOTALE A</b>	500,00	<b>B</b>			500,00

**Esempio n. 3**

**Rateazione F24 versamento II rata**

SEZIONE ERARIO										
		codice tributo	rateazione/regione/ prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati				
<b>IMPOSTE DIRETTE - IVA</b>		9001		2017	500,00					
<b>RITENUTE ALLA FONTE</b>		9002		2017	4,41					
<b>ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI</b>										
codice ufficio	codice atto									+/- SALDO (A-B)
	0 1 2 2 2 2 2 2 2 2				<b>TOTALE A</b>	504,41	<b>B</b>			504,41